

Spettabile redazione de

LA PROVINCIA PAVESE

Spettabile redazione,

ho letto con interesse l'articolo di Maria Grazia Piccalunga *"Il Tar: disabile assistito male"*, pubblicato sul vostro giornale, il 12 giugno scorso, nonché la presa di posizione, su tale articolo, di un *gruppo di genitori dei Centri Diurni Disabili di Pavia*, con una lettera comparsa sul giornale il 18 settembre scorso.

In quanto genitore e tutore della persona con disabilità, affetta da autismo, implicato nella questione presentata dalla giornalista Piccalunga, mi permetto intervenire, offrendo le seguenti sottolineature e precisazioni.

A mio parere, fanno bene i genitori a *"non entrare nelle dinamiche relazionali del padre e del figlio in questione..."*.

A tale incombenza provvede il **giudice tutelare**, che vigila sul mio operato di padre e tutore, il quale, fra l'altro, ha valutato positivamente e ha approvato l'iniziativa del mio ricorso al TAR.

Peraltro, i genitori affermano di non capire *"il motivo di rifiutare proposte e progetti, come riportato dall'assessore Moggi..."*.

A questo proposito, rettifico quanto è stato scritto sull'assistenza personale a mio figlio, proposta dal Comune: non si tratta di sei ore giornaliere, ma di sei ore settimanali, con l'intervento di un educatore professionale abilitato; intervento che, a tutt'oggi, non è stato reso esecutivo.

Nella loro lettera, i genitori sottolineano la bontà intrinseca dei Centri Diurni per le persone con Disabilità – C.D.D., in quanto, a loro dire, sono realtà *"presenti nel nostro territorio da molti anni e che hanno dato sollievo a familiari e utenti disabili..."*.

Sta di fatto che il ricorso al TAR non mette in discussione la bontà intrinseca dell'unità d'offerta diurna – C.D.D., ma richiama la necessità che tale servizio sia efficace, in termini di riabilitazione delle persone utenti, prima ancora che svolgere la funzione di *"sollievo"* dei loro familiari .

Ma l'efficacia della funzione riabilitativa può essere correlata con la qualità delle prestazioni erogate dagli educatori professionali, in quanto a ciò abilitati secondo la legge.

Ora, nei tre C.D.D. del Comune di Pavia, gestiti da una cooperativa sociale, ci sono educatori professionali che la vigente normativa non ritiene abilitati ad intervenire con le persone con disabilità grave.

Le patologie più ricorrenti delle persone utenti sono ben note agli operatori e ai genitori: ritardo mentale grave, epilessia, encefalopatia, autismo, schizofrenia, quadriplegia, atassia cerebellare...

In effetti, gli attuali educatori hanno frequentato un corso di laurea, nel cui piano di studi, quasi per nulla, sono contemplate le discipline sanitarie.

Allora, mi sono chiesto: come è possibile che tali educatori, nella concretezza della elaborazione ed attuazione del progetto individualizzato di mio figlio, affetto da autismo, siano in grado di elaborare ed attuare un percorso riabilitativo veramente efficace ?

Sono convinto che per gli educatori professionali abbiano rilevanza le basilari cognizioni scientifiche in materia di autismo o di altre patologie altrettanto severe.

Ma tali cognizioni, ripeto, non hanno fatto parte del piano di studi universitari degli educatori.

Prospettata questa problematica in termini di esercizio della giustizia amministrativa, il TAR per la Lombardia, mi ha dato ragione e ha reso soccombente il Comune di Pavia.

Sul medesimo contenzioso anche l'associazione "Senza Limiti" di Milano ha avuto ragione, avendo presentato un analogo ricorso al TAR (Cfr. sentenza n. 659/2015 del 5 marzo 2015, soccombente l'Azienda Speciale Consortile "Insieme per il Sociale" di Cinisello Balsamo).

In conclusione, il gruppo dei genitori pavesi si persuadano che questa mia iniziativa non toglie nulla alla dedizione riconosciuta ad alcuni operatori, per le loro *"lunghe esperienze, come educatori ed educatrici, presso i nostri Centri"*.

Certamente, come si può notare, alla base dell'iniziativa giudiziaria, non si pongono *"tecnicismi burocratici"*, ma si pone una seria questione di competenza professionale.

Infatti, con la sentenza del TAR che mi riguarda si ribadisce quanto è previsto dall'attuale normativa (Decreto Ministeriale n.520/1998), in forza della quale gli educatori dei CDD di Pavia non sono abilitati ad operare nei servizi sociosanitari.

Al fine di porre rimedio all'attuale illegittima situazione, la Regione Lombardia ha ritenuto di emettere un'apposita delibera (DGR 3612 del 21 maggio 2015), con la quale ha cercato di salvare, come si suole dire, *"capra e cavoli"*.

La Regione, con tale atto amministrativo, ha sancito che le funzioni di tipo educativo nei CDD vengano garantite per la componente sanitaria/riabilitativa dall'educatore professionale sanitario (ex-D.M. n. 520/1998), mentre per la componente socio-pedagogica-animativa intervengano gli educatori professionali non sanitari, laureati in scienze dell'educazione (classe L-19).

In conclusione, mi associo alle ansie di quella componente di genitori, che attendono dalla Regione le indicazioni operative della DGR 3612/2015, con la netta sensazione che essa risulti di assai difficile realizzazione.

Comunque, da parte mia non verrà meno la volontà del dialogo e del confronto con il Comune di Pavia e con l'A.S.L., per l'adozione di una confacente misura di riabilitazione e di inclusione sociale di mio figlio, estensibile alle esigenze di tutti gli aderenti e non alla nostra associazione (M.T.D.).

(A. F., 21 settembre 2015)